

CONVENZIONE

tra

l'Università degli studi internazionali di Roma - UNINT, di seguito anche denominata UNINT, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 200 (00147), Codice fiscale 97136680580, Partita IVA 05639791002, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabio Bisogni, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'UNINT;

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, di seguito anche denominato Ordine, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2 (00196), Codice fiscale 97492410580, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Battista Cali, in qualità di legale rappresentate *pro tempore*, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ordine;

Premesso:

- a) che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è un ente pubblico non economico a carattere associativo le cui funzioni sono stabilite dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*";
- b) che ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 139/2005 l'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- c) che è interesse dell'Ordine promuovere la partecipazione degli iscritti a iniziative formative di particolare pregio e interesse;
- d) che l'UNINT, nell'ambito della propria missione istituzionale di Ateneo con vocazione globale espressa mediante un'offerta formativa accademica, di base e avanzata, in campo linguistico, economico-manageriale e politologico allineata alle crescenti esigenze del mercato e all'evolversi dei processi aziendali in un contesto di scambio interculturale, è stata autorizzata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 02/08/1996 a progettare ed erogare corsi di laurea e percorsi di Alta Formazione sia mediante didattica frontale che in modalità FAD (e-learning) sfruttando, in questo ultimo caso, le opportunità offerte dalla recente rivoluzione digitale che abbatte tutte le barriere di tempo e spazio legate alla fruizione;
- e) che l'art. 8 della legge 341/1990 e ss.mm.ii. riporta che, per la realizzazione delle attività formative, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con la possibilità di prevedere apposite convenzioni;
- f) che l'UNINT, in conformità ai principi e agli obiettivi del proprio statuto, è disponibile a stipulare un accordo con l'Ordine, ferme restando le determinazioni dei singoli Dipartimenti interessati;

Visti:

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;



- la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente riconosciute;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 14;
- il vigente lo Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;
- il vigente "Regolamento didattico di Ateneo" dell'UNINT, emanato con decreto rettorale del 29 novembre 2023, n. 1965;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione fra l'Ordine e l'UNINT, di seguito denominate Parti, si applica a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nonché ai familiari conviventi che intendano (i) immatricolarsi ai Corsi di laurea attivati dall'UNINT a partire dall'anno accademico 2024-2025 ovvero (ii) iscriversi a una delle iniziative didattiche realizzate dalla Scuola di alta formazione, nel rispetto delle modalità di iscrizione stabilite dall'UNINT.


In ragione della presente convenzione le Parti, inoltre, possono elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione per gli iscritti dell'Ordine, in particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi, convegni, conferenze, seminari, tavole rotonde e altre forme di eventi professionali e/o accademici che siano condivisi nonché rispondenti ad esigenze di formazione anche innovativa e permanente.

Art. 3

(Modalità e quota di iscrizione)

L'UNINT si impegna ad accordare agli iscritti all'Ordine, beneficiari della presente convenzione, le agevolazioni indicate nel prospetto allegato a questa convenzione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, in ordine ai costi di iscrizione a:

- corsi di laurea triennale;
- corsi di laurea magistrale;
- corso di perfezionamento e specializzazione;
- corsi formazione professionale;
- corsi di formazione continua.



Art. 4

(Status di studente universitario)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai Corsi di laurea dell'UNINT sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi. Possono ottenere lo status di studenti lavoratori e/o richiedere l'iscrizione part-time secondo quanto previsto nei Regolamenti UNINT vigenti in materia. Gli studenti possono, altresì, ottenere il riconoscimento di crediti universitari sulla base della normativa vigente (art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004 e art. 14 legge 240/2010).

Art. 5

(Durata)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per la medesima durata sino alla disdetta di una delle parti da comunicarsi con le modalità stabilite al successivo articolo 6.

Art. 6

(Recesso)

Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi.

Art. 7

(Referenti Responsabili)

Al fine di perseguire un efficace coordinamento delle attività, le Parti convengono di designare i seguenti soggetti quali Referenti Responsabili dell'attuazione del presente accordo:

- per l'UNINT il referente responsabile è la dott.ssa Altea Ceccarini, Responsabile della Scuola di alta formazione
- per l'Ordine referente responsabile è il dott. Mario Valle, Direttore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa nazionale vigente in materia, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. In particolare, l'UNINT provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti iscritti dell'Ordine o familiari conviventi di iscritti all'Ordine, in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto legislativo 196/2003 e ss.mm. e come precisato nell'informativa completa sulla protezione dei dati personali disponibile al seguente link <https://www.unint.eu/privacy>.



Art. 9

(Codice anticorruzione)

Nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, l'Ordine e l'UNINT agiranno nel reciproco rispetto delle proprie policies e di quanto in esse stabilito ovvero nel rispetto, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dall'Università e pubblicati sul proprio sito web.

Art. 10

(Foro competente)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 11


(Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/1972, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le Parti

**Università degli studi internazionali
di Roma**


Il Presidente del C.d.A.



(dott. Fabio Bisogni)

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

Il Presidente



(dott. Giovanni B. Cali)

Allegato A

Corsi di laurea	Quota d'iscrizione annuale ridotta
Corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52)	€ 6.000
Corso di laurea triennale in Scienze politiche, sicurezza internazionale e criminalità (L-36)	€ 5.400
Corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione (LM-94)	€ 6.000
Corso di laurea magistrale in Lingue per la didattica innovativa e l'interculturalità (LM-37)	€ 4.200
Corso di laurea triennale in Lingue per l'interpretariato e la traduzione (L-12)	€ 5.400
Corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale – indirizzo International relations global management and economic diplomacy (LM-77)	€ 6.000
Corso di laurea magistrale in economia e management internazionale – indirizzo Marketing ed export digitale (LM-77)	€ 6.000
Corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale – indirizzo Lusso, made in Italy e sostenibilità (LM-77)	€ 6.000
Corsi di laurea triennale in Green management e sostenibilità (L-18)	€ 5.400
Corso di laurea magistrale in Psicologia dei processi di apprendimento e di inclusione (LM-51) – in corso di accreditamento	€ 4.200 ¹

Corsi	Riduzione quota iscrizione
Corsi di perfezionamento e specializzazione	20% sulla quota d'iscrizione
Corsi di formazione professionale	20% sulla quota d'iscrizione
Corsi di formazione continua	20% sulla quota d'iscrizione
Corsi di formazione OIV	30% sulla quota d'iscrizione

¹ Tale quota ridotta è applicabile esclusivamente per l'iscrizione nell'anno accademico 2024/2025 al primo o al secondo anno del corso di laurea. Le condizioni di favore riservate all'Ordine per l'iscrizione al corso di laurea negli anni accademici futuri sarà oggetto di specifica comunicazione dell'UNINT.

